

Norme & Tributi

Dogane

Duty Free, procedure snellite con la certificazione Aeo —p.34

Cassazione lavoro

Doppio licenziamento in attesa della pronuncia sul primo —p.36



L'ORIENTAMENTO

Per la Corte di cassazione (sentenza 2274/24) è possibile intimare due recessi allo stesso dipendente con motivazioni differenti. Il secondo produrrà effetti solo se il primo sia riconosciuto invalido o inefficace.



Decreto ingiuntivo al fallito con registro proporzionale al 3%

Cassazione

L'imposta è correlata alla natura esecutiva del titolo, non all'eseguitività

La legge si riferisce a tutti i decreti non opposti o provvisoriamente eseguibili

Angelo Busani

Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo resta soggetto a imposta di registro proporzionale anche se il debitore sia dichiarato fallito (espressione che ora va convertita in «liquidato giudizialmente»): lo decide la Cassazione con la sentenza 2734 del 30 gennaio 2024, argomentando la sua decisione con l'osservazione che la debenza dell'imposta è correlata alla natura esecutiva del titolo e non alla sua concreta eseguitività.

La sentenza verte sul tema se la dichiarazione di fallimento (o liquidazione giudiziale) provochi il venir

meno del presupposto impositivo in quanto tolga l'esecutività del decreto ingiuntivo oggetto di tassazione. Viene dunque in considerazione la norma di cui all'articolo 37, comma 1, Dpr 131/1986, per la quale i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.

Perché sorga l'obbligo di pagare l'imposta, non è pertanto necessario che sia adottato un provvedimento giudiziario dotato delle caratteristiche della definitività. Con riferimento, in particolare, alle sentenze, nella giurisprudenza di vertice (ad esempio, in Cassazione 12480/2018) è stabilito il principio secondo il quale il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione (anche se vi faccia poi seguito la riforma del provvedimento giurisdizionale in senso favorevole al contribuente) non è idoneo a incidere sull'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, stante la perdurante esistenza della sentenza di condanna che ne rappresenta il fondamento, dato che il presupposto del tributo non è correlato all'efficacia

LE RAGIONI

La sentenza

Il decreto ingiuntivo è soggetto al registro proporzionale anche se il debitore è fallito. L'imposta è collegata alla natura esecutiva del titolo, indipendentemente dalla sua concreta eseguitività. Se il debitore è fallito, tutte le procedure esecutive a suo carico restano impedito, ma l'esecutività del decreto ingiuntivo permane intatta, anche se latente, e riprende il suo vigore se il fallito torna in bonis. L'imposta mira a colpire una dichiarazione di credito azionabile esecutivamente, in quanto la stessa è ritenuta di per sé una manifestazione di capacità contributiva, senza che rilevi se l'esecuzione al momento dell'imposizione sia possibile e se lo sia in forma individuale o concorsuale

esecutiva della sentenza ma, per l'appunto, all'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione.

Nell'ipotesi, però, del fallimento del debitore ingiunto, non si ha un caso di provvedimento giurisdizionale inizialmente soggetto a imposta di registro proporzionale, al quale sopravviene una decisione passata in giudicato, che annulla il provvedimento stesso; né un caso di decisione definitiva che dichiara revocato o nullo il decreto ingiuntivo opposto. Infatti, il decreto ingiuntivo esecutivo è soggetto a imposta di registro (con aliquota del 3%), indipendentemente dal rapporto giuridico sottostante, poiché il presupposto dell'imposta è «la natura esecutiva del decreto ingiuntivo» (Cassazione 11663/2001) e non la sua esecuzione in concreto.

In altre parole, la legge si riferisce a tutti i decreti ingiuntivi non opposti o provvisoriamente eseguibili, indipendentemente dal fatto che essi, per qualsiasi ragione, siano rimasti in concreto ineseguiti; a nulla rileva che i decreti ingiuntivi in concreto siano eseguibili e, cioè, possano servire all'esperimento di azioni esecutive individuali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ai soci gli utili extracontabili di società ristretta

Fisco societario

La Suprema corte estende il criterio di trasparenza anche alle società di capitali

Dario Deotto
Luigi Lovecchio

Il maggior reddito accertato di una società di capitali a ristretta base partecipativa va imputato per trasparenza ai soci come nelle società di persone: la società a ristretta base «risulta, nel concreto, trasparente come una società di persone poiché i soci, come avviene in tali entità, hanno agito come tali ripartendosi l'utile societario presuntivamente accertato in capo alla società». Allarmante la conclu-

sione di Cassazione 2752/24, depositata ieri. La questione verte sul sentito (e sul quale si attendono sviluppi dalla legge delega) problema: l'accertamento in capo ad una società a ristretta base sociale di maggiori redditi (in questo caso limitato ai maggiori ricavi) e la conseguente contestazione in capo ai soci di avere percepito utili extracontabili. La pronuncia conferma la giurisprudenza del passato, compreso il fatto che, trattandosi di utili mai indicati nella contabilità societaria, non vi sarebbe obbligo di mitigare una doppia imposizione che non v'è stata. In sostanza, fatti pari a 100 i maggiori ricavi accertati nei confronti della società, il medesimo importo può essere – secondo la Corte – imputato pro quota su tutti i soci della stessa. Questo perché non si verrebbe a creare alcun effetto distorsivo in quanto utili extracontabili. Secondo la Cassazione «l'utile extra bilancio,

non rispettoso delle disposizioni di cui all'art. 81 e seguenti Tuir, diviene allora un utile equiparato, anche nella dosimetria della imposizione che lo colpisce, a quello ottenuto per trasparenza da società di cui all'art. 5 Tuir e di cui agli artt. 115 e 116 Tuir», così che la società a ristretta base partecipativa «risulta, nel concreto, trasparente come una società di persone». Conclusioni che non si possono condividere. Fermo restando le perplessità sulla presunzione in argomento (presunzione di legge senza legge) non è accettabile che i maggiori importi accertati nei confronti della società vengano automaticamente riportati sui so-

Si tratta di presunzione di legge senza legge. Non si tiene conto delle imposte gravanti sulla società

ci. È chiaro, infatti, che l'«utile» presuntivamente percepito dai soci può essere considerato tale soltanto se – almeno – viene depurato dalle imposte gravanti sulla società in relazione al maggiore reddito accertato nei confronti della stessa.

Altrimenti, come d'altronde rileva la Corte, l'accertamento effettuato nei confronti dei soci assume la connotazione di una rettifica riguardante un maggiore reddito d'impresa attribuito per trasparenza ai soci stessi.

Il fatto è che l'accertamento eseguito nei confronti dei soci, senza scomputare le maggiori imposte accertate nei confronti della società a ristretta base, appare illegittimo in quanto effettuato senza tener conto delle specifiche norme (articoli 5 e 116 Tuir) che stabiliscono l'attribuzione ai soci di un reddito d'impresa per trasparenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Isa per il 2024, nessuna rivoluzione nei dati

Indici di affidabilità

Le informazioni restano quelle individuate per i periodi d'imposta 2022/23

Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi

Il provvedimento 21545/2024 dell'agenzia delle Entrate individua i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d'imposta 2024.

Per la stessa annualità, il documento contiene anche l'elenco delle attività economiche per le quali, con cadenza biennale, è prevista la revisione degli

indici sintetici di affidabilità fiscale.

I dati previsti sono sostanzialmente quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici (Isa) in vigore per i periodi d'imposta 2022/2023, oltre a quelli stabiliti nell'allegato 1 al provvedimento dell'Agenzia.

In altre parole, per la predisposizione degli indici sintetici per il periodo d'imposta 2024, la «ricetta» per le analisi statistiche alla base degli indicatori richiederà sostanzialmente gli stessi ingredienti previsti per le elaborazioni passate, con l'ovvia accortezza che i dati economici e strutturali saranno aggiornati sulla base di dati più recenti. Il messaggio, quindi, è quello che non ci saranno rivoluzioni nella predisposizione degli strumenti.

Gli ulteriori dati elencati nell'allegato 1 al provvedimento riguardano, nello specifico: la condizione di pensionato, i consumi energetici, l'età dei lavo-

ratori dipendenti e la forma di società cooperativa per gli enti interessati. In ogni caso, si tratta di informazioni note alle Entrate e che non verranno richieste direttamente al contribuente.

In tema di semplificazioni, va detto che il provvedimento 21545/2024 non traccia percorsi precostituiti da seguire, limitandosi a riferire che il numero degli indicatori potrà essere ridotto e i dati contabili potranno essere a loro volta accorpati o sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli dichiarativi (Modello redditi).

Del resto però, l'articolo 6 del de-

Il numero degli indicatori potrà essere ridotto e i dati contabili potranno essere accorpati

creto 1/2024 è chiaro nell'individuare la necessità di ridurre gli oneri burocratici a carico delle imprese e dei professionisti in ambito Isa, prevedendo una - si spera concreta - semplificazione nella compilazione dei modelli. Dunque, sarà su questa strada che si dovranno incrociare le vie della revisione prevista dal provvedimento in commento e dal decreto delegato.

In questo senso va ricordato che lo stesso decreto delegato (1/2024) all'articolo 5 prevede che, nell'ambito delle attività di revisione periodiche degli Isa, siano altresì svolte attività finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli indici stessi per garantirne la capacità di rappresentare adeguatamente le realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LAVORI AL VIA DALLE 9 DI DOMANI

Terlenseco 2024. Ultimo giorno per iscriversi a Telefisco 2024. Registrazione entro il 1° febbraio



TELEFISCO PLUS PUNTA SU DUE WEBINAR AGGIUNTIVI

Telefisco 2024 prevede, oltre alla formula Base gratuita, una formula Plus a pagamento (39,99 euro e 29,99 euro per gli abbonati al Sole digitale) che consente di accedere ai lavori anche in differita, di partecipare a un webinar su temi di rilievo (dai controlli Iva all'anticiclaggio, dalle scissioni ai forfait) oltre a un webinar di risposte a quesiti

Ultimo giorno per iscriversi a **Telefisco 2024**. Per seguire i lavori della diretta gratuita in programma **domani, 1° febbraio dalle 9 alle 18.30**, è necessario iscriversi all'indirizzo [telefisco.ilsole24ore.com](https://www.ilsole24ore.com) entro le ore 18. La diretta si concentrerà su tutte le novità: dal concordato preventivo ai controlli, dall'Irpef a Superbonus e Iva. Con i chiarimenti di Entrate, Gdfe Mef. I lavori, aperti al pubblico, si svolgeranno dall'Auditorium Aruba - Global Cloud Data Center campus. Per partecipare, occorre iscriversi al link s24ore.it/telefisco2024-sede-bergamo. Si potrà seguire l'evento anche in streaming sul sito di Telefisco. Due le formule fra cui scegliere. **Telefisco Base** dà diritto a seguire gratis in diretta i lavori e a ricevere crediti formativi (otto per commercialisti e consulenti; otto per i tributaristi Ancit, Ancot, Int e Lait e quattro per i tributaristi Lapet) e di inviare quesiti al forum dell'Esperto. Per partecipare basta iscriversi al sito telefisco.ilsole24ore.com e cliccare su **Iscriviti**. Si aprirà una schermata che descrive la manifestazione e chiede di registrarsi a Telefisco Base. È possibile inserire le proprie credenziali del Sole (se le si hanno già) o cliccare su **Registrati qui**. In questo caso si atterra su una pagina dove inserire i propri dati. **Telefisco Plus**, al costo di 39,99 euro (29,99 per gli abbonati al Sole digitale) consente di seguire i lavori in differita e di assistere alla diretta del 1° febbraio se ci si è prima registrati, ricevendo otto crediti. Con in più **due webinar il 7 febbraio** (tre ore e tre crediti per commercialisti e consulenti) e il **14 febbraio** (un'ora e un credito per commercialisti e consulenti). Poi accesso gratis a **Nt + Fisco dal 1° al 29 febbraio**. Per info: telefisco.ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il programma

TELEFISCO BASE – DIRETTA 1° FEBBRAIO

- Le novità su Iva e fattura elettronica, i forfettari, la digitalizzazione dei processi **Benedetto Santacroce**;
- Gli adempimenti Iva, la dichiarazione e i controlli **Simona Ficola**;
- L'Irpef e le nuove regole sugli adempimenti **Alessandra Caputo**;
- Il welfare aziendale e i premi di produttività **Michela Magnani**;
- Le novità sui bilanci e l'Oic 34 **Barbara Zanardi**;
- Le novità per sindaci e revisori **Nicola Cavalluzzo**;
- Il concordato preventivo biennale **Dario Deotto**;
- Le nuove regole su accertamento e Statuto del contribuente **Antonio Iorio**;
- L'adempimento collaborativo **Sergio Pellegrino**;
- Le novità del contenzioso tributario **Laura Ambrosi**;
- Terzo settore e sport: regole Iva e semplificazioni **Gabriele Sepio**;
- Le novità per le imprese **Luca Gaiani**;
- Gli sconti Ires, l'addio all'Ace e la sanatoria dei magazzini **Roberto Lugano**;
- Le novità sulle operazioni straordinarie e l'impatto della delega **Primo Ceppellini**;
- Le novità sulla crisi d'impresa e l'impatto della delega **Giulio Andreani**;
- Il punto: Gli sconti edilizi fra scadenze e tagli e le regole sugli affitti **Luca De Stefani, Giorgio Gavelli**;
- Il punto: Il percorso verso i bilanci di sostenibilità **Giancarlo Attolini, Angela Moliterni**;
- Il punto: La delega fiscale: sanzioni e riscossione **Livia Salvini, Luigi Lovecchio**;
- Il punto: Le novità sulla fiscalità internazionale: residenza, impatriati, Cfc e global minimum tax **Antonio Longo, Marco Piazza**;
- Le interviste: **Franco Roccini Vitali, Roberto Lenzi, Guglielmo Maisto**;
- I commenti: **Raffaele Rizzardi**

TELEFISCO PLUS - 7 FEBBRAIO

Reddito d'impresa, Pellegri e concordato: le novità per il 2024

- La scissione mediante scorporo: focus civilistico e fiscale **Angelo Busani**;
- Le crypto-attività: trattamento fiscale e adempimenti **Valentino Tamburro**;
- Le novità sull'anticiclaggio: titolare effettivo e indici di anomalia 2024 **Valerio Vallefuoco**;
- Il reddito d'impresa: i principali interpellati 2023 **Franco Vernassa**;
- Le nuove regole sull'accertamento: come difendersi dai rilievi Iva **Anna Abagnale**;
- Oic 34 e bilanci, le unità di contabilizzazione e le vendite con resi **Andrea Vasapolli**;
- Il concordato preventivo biennale: come rispondere e lo spazio per i professionisti **Carla Bellieni**;
- Il lavoro autonomo: Isa, determinazione del reddito e forfait **Lorenzo Pegorin**

TELEFISCO PLUS – 14 FEBBRAIO
Aggiornamento con l'Esperto risponde online